

1848, le quali per la loro modicità non possono dar luogo ad iscrizioni di rendite sul debito pubblico e pel servizio dei relativi interessi dalla data degli eseguiti versamenti sino a tutto dicembre 1850.

Tale somma sarà applicata per la concorrente di lire ottantadue mila seicento ad una nuova categoria sotto la denominazione: *Restituzione capitale ed interessi delle quote inferiori alla rendita di lire 2 del prestito 7 settembre 1848 state riscosse dagli esattori*, da collocarsi in aggiunta a quelle delle spese straordinarie del bilancio passivo della azienda generale di finanze pel 1851, e le restanti lire settemila duecento ad una categoria colla stessa denominazione: *Restituzione capitale ed interessi delle quote inferiori alla rendita di lire 2 del prestito 7 settembre 1848, state esatte dai tesorieri*, da collocarsi in aggiunta altresì a quelle delle spese straordinarie del bilancio delle spese generali pel 1851.

Art. 4. È pure autorizzata una spesa nuova di lire mille novecento cinquantanove, centesimi novantanove, da applicarsi ugualmente alla suddetta nuova categoria da aggiungere a quelle del bilancio delle spese generali pel 1851, per rimborsare senza interessi le quote del prestito anzidetto che non sono inscrivibili in rendite sul debito pubblico per modicità di somma e per inosservanza delle condizioni sottoscritte dai dichiaranti nelle rispettive loro dichiarazioni ed obbligazioni. »

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, consulterò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Art. 1. (Vedi sopra.)

COSSATO. Domando la parola per far osservare una leggiera inesattezza che corre nelle cifre riguardo ai centesimi; in questo primo articolo, nella prima cifra è detto: « lire trentasette mila centosettantuna e centesimi settantotto; » quindi nel ripetere questa cifra si riduce a centesimi sessantotto. Forse questo non è che un errore di stampa, e dovendosi correggere avvertirò pure che l'interesse di lire 50,745,434,02 al 5 per 100 dà la cifra di lire 2,557,171, centesimi settanta, e non sessantotto o settantotto.

DEL CARNETTO, relatore. Osserverò, che il prospetto che è unito alla relazione, è esattissimo, e la cifra portata da quel prospetto è di 2,557,171 68, e per conseguenza è il 68 che vuol essere conservato.

COSSATO. Lo sbaglio c'è egualmente nello stato, come potrà vedere chiunque voglia darsi l'incomodo di fare il conto e si troverà appunto, che l'interesse di 50,745,434,02 al 5 per cento, ammonta a 2,557,171 70. Questo l'ho fatto osservare, perchè si verifichi e si corregga.

PRESIDENTE. Ora si può votare l'articolo, e intanto si verificherà, e ove lo sbaglio sia riconosciuto, si correggerà la cifra.

Voci: Si! si!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

Art. 2. (Vedi sopra.)

NICOLA, ministro delle finanze. Io proporrei che fosse detto in questo articolo:

« Pel servizio della rendita di lire 57,171 68, e della relativa estinzione di lire 7,434 54, è fatta l'occorrente assegnazione sulla tesoreria generale dello Stato. »

In questo modo, introducendo nell'articolo questa modificazione, non si verrebbe ad intaccare quanto si è fatto in altri casi, e le misure già prese.

DEL CARNETTO, relatore. La Commissione aderisce pienamente alla proposta del signor ministro.

PRESIDENTE. La proposta del ministro in emendamento dell'articolo 2 sarebbe dunque così concepita:

« Art. 2. Pel servizio della rendita di lire 57,171 68 e della relativa estinzione di lire 7,434 54, è fatta l'occorrente assegnazione sulla tesoreria generale dello Stato. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

(Messa ai voti è approvata.)

Art. 3. (Vedi sopra.)

(Messo ai voti, è approvato.)

Art. 4. (Vedi sopra.)

(Messo ai voti, è approvato.)

Darò lettura dell'intera legge:

Art. 1. La rendita redimibile di due milioni e cinquecento mila lire, creata col regio decreto del 7 settembre 1848, è aumentata di lire trentasette mila centosettantuna, centesimi settantotto, e portata così a lire due milioni cinquecento trentasette mila cento settantuna centesimi settanta.

Il relativo fondo di estinzione, è conseguentemente aumentato di lire settemila quattrocento trentaquattro, centesimi trentaquattro, e portato perciò, da lire cinquecento mila alla somma di lire cinquecento settémila quattrocento trentaquattro, centesimi trentaquattro.

Art. 2. Pel servizio della rendita di lire trentasette mila cento settantuna, centesimi settanta, e della relativa estinzione di lire settemila quattrocento trentaquattro, centesimi trentaquattro, è fatta l'occorrente assegnazione sulla tesoreria generale dello Stato.

Art. 3. È autorizzata una spesa nuova di lire ottantannove mila ottocento, per rimborsare le quote di prestito obbligatorio e volontario creato coi due regi decreti del 7 settembre 1848, le quali per la loro modicità, non possono dar luogo ad iscrizioni di rendite sul debito pubblico e pel servizio dei relativi interessi dalla data degli eseguiti versamenti sino a tutto dicembre 1850.

Tale somma sarà applicata per la concorrente di lire ottantadue mila seicento ad una categoria sotto la denominazione: *Restituzione capitale ed interessi delle quote inferiori alla rendita di lire 2 del prestito 7 settembre 1848 state riscosse dagli esattori*, da collocarsi in aggiunta a quelle delle spese straordinarie del bilancio passivo della azienda generale di finanze pel 1851; e le restanti lire settemila duecento, ad una categoria colla stessa denominazione: *Restituzione capitale ed interessi delle quote inferiori alla rendita di lire 2 del prestito 7 settembre 1848, state esatte dai tesorieri*, da collocarsi in aggiunta altresì a quelle delle spese straordinarie del bilancio delle spese generali pel 1851.

Art. 4. È pure autorizzata una spesa nuova di lire mille novecento cinquantanove, centesimi novantanove, da applicarsi ugualmente alla suddetta nuova categoria, da aggiungere a quelle del bilancio delle spese generali pel 1851, per rimborsare senza interessi le quote del prestito anzidetto che non sono inscrivibili in rendite sul debito pubblico, per modicità di somma e per inosservanza delle condizioni sottoscritte dai dichiaranti nelle rispettive loro dichiarazioni ed obbligazioni. »

(Si procede allo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Presenti 119

Volanti 117

Maggioranza 59

Voti favorevoli 112

Contrari 5

Si astenero 2

(La Camera approva.)